

**Circolare n°:** 03/2022

**Oggetto:** *Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali all'Ispettorato del lavoro*

**Sommario:** La Legge di conversione del Decreto fiscale ha introdotto per gli **imprenditori** un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali, finalizzato allo svolgimento di attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive.

Il predetto obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11.1.2022.

Ne consegue che:

- per i rapporti di lavoro in essere all'11.1.2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21.12.2021 e già cessati, la comunicazione va effettuata entro il 18.1.2022;
- per i rapporti avviati dal 12.1.2022 la comunicazione va effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, i soggetti interessati devono inviare la comunicazione per e-mail al competente Ispettorato.

***Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato.***

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2	—————	COSA SI INTENDE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
P.3	—————	LA COMUNICAZIONE ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO
P.5	—————	SANZIONI
P.5	—————	CONCLUSIONI

## COSA SI INTENDE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

---

La disposizione interessa i **lavoratori autonomi occasionali**, ovvero i lavoratori le cui prestazioni sono disciplinate dall'articolo 2222 cod. civ. e i cui **compensi**, dal punto di vista fiscale, sono sottoposti al **regime fiscale di cui all'articolo 67, comma 1, lett. I), Tuir.**

Per prestazioni di **lavoro autonomo occasionale** si deve intendere qualsiasi attività di lavoro autonomo caratterizzata dall'assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione; si tratta quindi di un rapporto di lavoro che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito come corrispettivo per la prestazione svolta con lavoro proprio, ha un carattere del tutto sporadico e risulta completamente svincolato dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente; è pertanto un rapporto di lavoro senza vincolo di subordinazione. La differenza, rispetto al lavoro autonomo prestato dai titolari di partita Iva, consiste nella mancanza di organizzazione e nella saltuarietà delle prestazioni.

Non si può parlare di lavoro autonomo occasionale se l'attività è esercitata in modo continuativo, professionale, o se comunque emerge un'organizzazione autonoma nell'esercizio dell'attività: generalmente, si parla di attività autonomamente organizzata se è verificata la disponibilità di uno studio proprio, se ci sono collaboratori o dipendenti, o se esiste un sito internet relativo all'attività esercitata.

Il lavoro autonomo occasionale non ha un limite di durata nell'anno né un limite massimo di reddito. Tuttavia, quando i compensi percepiti superano i 5.000 euro (considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali) scatta l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.

Il rapporto di lavoro autonomo non va confuso né con la collaborazione occasionale abolita dal Jobs Act, né con il contratto di prestazione occasionale che invece sono caratterizzati da una sorta di vincolo di subordinazione tra prestatore e committente, hanno limiti di reddito, di durata e obblighi contributivi; con riguardo poi al contratto di prestazione occasionale possono ricorrervi solo gli utilizzatori che hanno determinati requisiti in termini di numero di dipendenti e di settore di appartenenza.

Ciò premesso è evidente che restano quindi **esclusi** dal richiamato obbligo:

- le **collaborazioni coordinate e continuative**, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'**articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015**, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'**articolo 9-bis D.L. 510/1996**;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'**articolo 54-bis D.L. 50/2017** (c.d. "prestazioni occasionali"), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le **professioni intellettuali** oggetto di apposita disciplina contenuta negli **articoli 2229 cod. civ.** ed in genere tutte le **attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva**; se tuttavia l'attività effettivamente svolta **non corrisponda a quella esercitata in regime Iva, la stessa deve ritenersi rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina in esame**;
- i **rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale**, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali sono già previsti specifici obblighi di comunicazione.

#### LA COMUNICAZIONE ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO: \_\_\_\_\_

È stato previsto l'obbligo di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro** competente (in base al luogo in cui viene svolta la prestazione), mediante **sms o posta elettronica**, dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di **lavoro intermittente**.

Con la **Nota prot. n. 29 del Ministero e dell'Ispettorato nazionale del Lavoro dell'11 gennaio**, sono state quindi fornite le prime indicazioni utili al **corretto adempimento del richiamato obbligo**.

Occorre sottolineare che l'obbligo di comunicazione riguarda non solo i **rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione**, ma anche quelli **ancora in corso alla data di emanazione della Nota** (11.01.2022).

Per tutti i **rapporti di lavoro in essere alla data dell'11.01.2022**, nonché per i rapporti iniziati **a decorrere dal 21 dicembre e già cessati**, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione dovrà essere effettuata **entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota**, e cioè **entro il 18 gennaio**.

Per tutti i **rapporti avviati dopo l'11.01.2022** (ovvero dopo la pubblicazione della Nota), restano ferme le **regole ordinarie**, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale**, eventualmente risultante dalla **lettera di incarico**.

Quanto alla **modalità di comunicazione**, la Nota ricorda che la norma richiama le modalità operative previste in relazione ai **rapporti di lavoro intermittente**, ragion per cui gli **applicativi già in uso saranno aggiornati o integrati** per consentire di adempiere ai nuovi obblighi.

**Nelle more**, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l'invio di una **e-mail** allo specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Trattasi di un **indirizzo di posta ordinaria** (vedasi elenco riportato a pag. 6 della presente circolare) e non certificata, ragion per cui il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Il **corpo della mail** (alla quale **non** va quindi **allegato** alcun documento) deve richiamare le seguenti informazioni, in **assenza** delle quali la **comunicazione sarà considerata omessa**:

- dati del **committente** e del **prestatore**;
- **luogo** della prestazione;
- sintetica descrizione dell'**attività**;
- **data inizio prestazione** e **presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una **nuova comunicazione**;
- ammontare del **compenso**, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Le comunicazioni trasmesse possono essere **annullate** e i dati possono essere **modificati** prima che l'attività del prestatore abbia inizio.

Di seguito si riporta un fac-simile della comunicazione

---

**FAC-SIMILE**

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ p.IVA/CF \_\_\_\_\_ e il sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con CF \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, per lo svolgimento della seguente attività \_\_\_\_\_.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali \_\_\_\_\_ ed inizierà il \_\_\_\_\_. Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro \_\_\_\_\_, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Si precisa che:

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell'ordinaria attività svolta dal committente.
- L'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.

Si allega la lettera di incarico.

L'Azienda

---

**SANZIONI:** \_\_\_\_\_

In caso di **violazione degli obblighi** in esame si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a **ciascun lavoratore autonomo occasionale** per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga **oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione** senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

**CONCLUSIONI:** \_\_\_\_\_

Nel ricordare che l'obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali è stato introdotto per rafforzare le misure di contrasto al lavoro sommerso e che pertanto si ritiene saranno intensificate le verifiche da parte dell'ispettorato del lavoro con riguardo a tali rapporti di lavoro, **si invita la gentile clientela a verificare l'esistenza di rapporti di lavoro**

autonomo occasionale tra la propria impresa e soggetti terzi ed in caso affermativo ad inviare la comunicazione all'ispettorato del lavoro nei termini sopra richiamati.

Cordiali saluti.

**Studio Brunello STP SRL**  
**Dr.ssa Nicoletta Biasin**

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.ViboValentia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it	ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it